

REGOLAMENTO (CE) N. 3342/94 DELLA COMMISSIONE

del 27 dicembre 1994

che fissa, nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, le restituzioni all'esportazione previste dall'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 3290/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafi 2 e 5,

considerando che, in virtù dell'articolo 12, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 426/86, entro i limiti necessari per consentire esportazioni economicamente rilevanti dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del suddetto regolamento, sulla base dei prezzi di tali prodotti nel commercio internazionale, la differenza tra questi prezzi e i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione; che, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 426/86, qualora la restituzione per gli zuccheri incorporati nei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b) dello stesso regolamento non sia sufficiente per consentire l'esportazione dei prodotti, si applica a tali prodotti la restituzione fissata ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1;

considerando che in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 519/77 del Consiglio, del 14 marzo 1977, che stabilisce, nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e ai criteri per la fissazione del loro ammontare⁽³⁾, le restituzioni devono essere fissate prendendo in considerazione la situazione e le prospettive di evoluzione dei prezzi dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli sul mercato della Comunità e delle disponibilità, nonché dei prezzi praticati nel commercio internazionale; che occorre altresì tener conto delle spese indicate nel suddetto articolo, lettera b), nonché dell'aspetto economico delle esportazioni previste;

considerando che, in conformità dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 519/77, i prezzi sul mercato della Comunità vengono stabiliti tenendo conto dei prezzi praticati che risultano più favorevoli ai fini dell'esportazione; che i prezzi nel commercio internazionale vengono stabiliti tenendo conto dei prezzi di cui al paragrafo 2 del suddetto articolo;

considerando che non occorre fissare restituzioni quando, applicando le norme di cui sopra, si ottiene una restituzione il cui importo per i prodotti elencati nell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 426/86 è ritenuto inferiore alla restituzione per gli zuccheri addizionati a norma dell'articolo 11 dello stesso regolamento; che in tal caso si applicano le restituzioni previste per gli zuccheri addizionati;

considerando che la mancata fissazione di restituzioni per i pomodori pelati a destinazione degli Stati Uniti d'America comporta l'applicazione del disposto dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione, del 27 novembre 1987, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2955/94⁽⁵⁾;

considerando che il regolamento (CEE) n. 990/93 del Consiglio⁽⁶⁾ ha vietato gli scambi tra la Comunità economica europea e la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro); che tale divieto non si applica in taluni casi, precisati negli articoli 2, 4, 5 e 7 di tale regolamento; che è opportuno tenerne conto nella fissazione delle restituzioni;

considerando che l'applicazione delle norme e dei criteri di cui sopra alla situazione attuale del mercato, in particolare ai prezzi dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli nella Comunità e nel commercio internazionale determina la fissazione di una restituzione appropriata;

considerando che è opportuno prendere in considerazione le modifiche della nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione relative ad alcune ciliegie candite e ad alcune nocchie, istituite dal regolamento (CE) n. 3329/94 della Commissione⁽⁷⁾, che modifica il regolamento (CEE) n° 3846/87 della Commissione⁽⁸⁾, che stabilisce la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione il quale si applica a decorrere dal 1° gennaio 1995;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

⁽¹⁾ GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 94.⁽³⁾ GU n. L 73 del 21. 3. 1977, pag. 24.⁽⁴⁾ GU n. L 351 del 14. 12. 1987, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 312 del 6. 12. 1994, pag. 5.⁽⁶⁾ GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 14.⁽⁷⁾ Vedi pagina 94 della presente Gazzetta ufficiale.⁽⁸⁾ GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1.